

Comune di Puegnago del Garda

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI FUNERARI,
NECROSCOPICI, CIMITERIALI E DI
POLIZIA MORTUARIA**

SOMMARIO	
<p>GLOSSARIO</p> <p>CAPO I - NORME GENERALI</p> <p>1. Oggetto del Regolamento 2. Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali 3. Elenco dei cimiteri 4. Disposizioni generali di Vigilanza 5. Loculi, cellette, campi e sepolture private soggetti a concessione 6. Campi cimiteriali 7. Tumulazione 8. Limiti alle concessioni 9. Ammissioni alla tumulazione 10. Divieti di concessione</p> <p>CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI</p> <p>11. Atto di concessione 12. Durata delle concessioni, relativa tariffa e responsabilità per danni 13. Concessioni per tumulazioni provvisorie</p> <p>CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</p> <p>14. Esumazioni ordinarie 15. Estumulazioni ordinarie 16. Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie 17. Esumazioni ed estumulazioni straordinarie 18. Oggetti da recuperare 19. Cremazione</p> <p>CAPO IV – DISCIPLINA</p> <p>20. Disciplina dell'ingresso 21. Riti funebri 22. Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comunali</p> <p>CAPO V - MANUTENZIONE</p> <p>23. Autorizzazione ad eseguire i lavori 24. Doveri in ordine alla manutenzione</p> <p>CAPO VI – RINNOVO DELLE CONCESSIONI - RINUNCIA ALLE CONCESSIONI</p> <p>25. Rinnovo delle concessioni</p> <p>CAPO VII – DECADENZA DELLE CONCESSIONI</p> <p>26. Cause di decadenza</p>	<p>CAPO VIII – CONCESSIONI: TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE</p> <p>27. Sepolture private 28. Durata delle concessioni 29. Manutenzione, canone annuo, affrancazione 30. Costruzione dell'opera - termini 31. Divisioni, subentri 32. Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore ai 99 anni 33. Rinuncia a concessione di aree libere 34. Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione 35. Rinuncia a manufatti della durata di anni 99 36. Concessioni pregresse</p> <p>CAPO IX -- IMPRESE E LAVORI PRIVATI</p> <p>37. Accesso ai cimiteri 38. Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri 39. Responsabilità - Deposito cauzionale 40. Recinzione aree - Materiali di scavo 41. Introduzione e deposito di materiali 42. Orario di lavoro 43. Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti 44. Vigilanza 45. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri 46. Sanzioni 47. Tariffe</p> <p>CAPO X – NORME TRANSITORIE</p> <p>48. Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti 49. Mappa 50. Annotazioni in mappa 51. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali 52. Schedario dei defunti 53. Scadenziario delle concessioni</p> <p>CAPO XI -- NORME FINALI</p> <p>54. Individuazione delle unità organizzative 55. Entrata in vigore 56. Pubblicità del Regolamento 57. Leggi e atti regolamentari 58. Abrogazione di precedenti disposizioni 59. Rinvio dinamico 60. Vigilanza e sanzioni 61. Tutela dei dati personali</p>

GLOSSARIO

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- animali: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura; esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione su iniziativa del Responsabile di Servizio;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione su volontà del contraente la concessione;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione su volontà del contraente la concessione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa o campo: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento disciplina in materia cimiteriale ed in particolare la concessione in uso di loculi, cellette, campi e sepolture private.

Art. 2 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono soggette, oltre alle norme del presente Regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché a tutta la normativa vigente in materia e successive emanazioni.

Art. 3 - Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli artt. 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

l) comunali

a) PUEGNAGO - CAPOLUOGO

b) RAFFA

Art. 4 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della legge regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Reg., n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Reg. n. 6/2004.

6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

7. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, nell'ambito del Cimitero ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 6/2004.

8. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

9. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

10. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

Art. 5 – Loculi, cellette, campi e sepolture private soggetti a concessione.

1. Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento i loculi, le cellette, i campi e le sepolture private di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 6 - Campi cimiteriali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie individuati tenendo conto dell'idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in continuità.
3. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in adeguata cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico. Sul cippo deve essere applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
6. Ogni installazione è soggetta a preventiva autorizzazione del Responsabile di Servizio dopo una accurata analisi degli schemi di progetto presentati dal concessionario.
7. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
8. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Reg. Reg. n. 6/2004.

Art. 7 - Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie in loculi costruiti dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. La tumulazione viene eseguita a serpentina dal basso in alto e viceversa. Il Responsabile di Servizio, su richiesta scritta motivata del concessionario, può autorizzare, in via eccezionale, la sepoltura in ordine diverso dalla serpentina. L'autorizzazione di tale eccezione è a completa discrezione dell'Amministrazione ed il richiedente non ha il diritto di avanzare ricorso alcuno nei confronti di tale decisione.
3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro.
4. Le ceneri vanno tumulate in cellette e non è possibile la tumulazione di ceneri all'interno di loculi ove non sia già tumulata una bara.

Non è possibile tumulare cassette ossee all'interno di loculi ove non sia già tumulata una bara.

5. Il Responsabile di Servizio può autorizzare, in via eccezionale dopo un'accurata valutazione dell'istanza scritta presentata dal concessionario, la tumulazione di urne contenenti ceneri o cassette contenenti resti ossei all'interno di un loculo in cui è già contenuta una bara, salvo che le dimensioni del loculo lo consentano. Non si ritiene necessaria la stipula di un ulteriore contratto, pertanto la scadenza della concessione rimarrà quella originaria identificata con la stipula del contratto del loculo, senza subire proroghe dovute all'inserimento dell'urna contenente ceneri o della cassetta contenente resti ossei.

Art. 8 - Limiti alle concessioni.

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, che avevano o abbiano avuto in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) sono ammessi anche i parenti di residenti, fino al 3° grado, su richiesta;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i cadaveri delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 295/1990;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Art. 9 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione.

Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

2. Non sono ammesse prenotazioni di concessioni. Possono essere fatte richieste di concessione soltanto per soggetti già defunti.

Art. 10 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura i cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 11 - Atto di concessione.

1. Le concessioni cimiteriali sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto allegando copia dei documenti personali del richiedente.
2. L'atto di concessione segue lo schema approvato dalla giunta comunale.

Art. 12 - Durata delle concessioni, responsabilità per danni e relativa tariffa.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre a tempo determinato e hanno le seguenti durate:
 - a. loculi cimiteriali: durata anni 30, concessione rinnovabile di ulteriori anni 10 a seguito di richiesta e pagamento della relativa tariffa;
 - b. cellette durata anni 20;
 - c. campi cimiteriali durata anni 30.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo, i loculi, i campi e le cellette tornano nella piena disponibilità del Comune.
3. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune.
4. Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.
5. E' fatto dovere al Comune di denunciare il sinistro alle Autorità competenti ed intervenire tempestivamente al fine di riportare ordine all'interno degli spazi cimiteriali, in via di emergenza anche designando personale non comunale.
6. Le spese derivanti dall'intervento di cui al comma 5 sono a carico del concessionario che ha subito il sinistro.
7. E' onere del concessionario provvedere alle ulteriori spese di ripristino.

Art. 13 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se disponibili, è consentita se:
 - a) viene autorizzata dal Responsabile del Servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà già comunicati a mezzo scritto dal richiedente;
 - b) ha una durata non superiore ad un anno;
 - c) viene stipulato regolare contratto;
 - d) la tariffa annuale di concessione del loculo è calcolata rapportando al periodo dovuto la tariffa trentennale in vigore al momento della tumulazione provvisoria, nello specifico ogni annualità corrisponderà ad un trentesimo della tariffa su base trentennale. Nel caso in cui la concessione temporanea abbia una durata massima inferiore all'anno, la tariffa dovuta corrisponde a tanti dodicesimi della tariffa annuale quanti quelli effettivamente concessi in utilizzo temporaneo.La tariffa annuale di concessione della celletta è calcolata rapportando al periodo dovuto la tariffa ventennale in vigore al momento della tumulazione provvisoria, nello specifico ogni annualità corrisponderà ad un ventesimo della tariffa su base ventennale. Nel caso in cui la concessione temporanea abbia una durata massima inferiore all'anno, la tariffa dovuta corrisponde a tanti dodicesimi della tariffa annuale quanti quelli effettivamente concessi in utilizzo temporaneo.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 14 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 30 anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato si presenti completamente mineralizzato le ossa raccolte nelle esumazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione o sia richiesto il trasferimento ad altro cimitero.
4. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato e sia presente o sia contemporaneamente da tumulare un altro cadavere.
5. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte.
6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti - mineralizzazioni) in contenitori di materiale biodegradabile per 5 anni;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254(1).
8. Il personale, designato dal Comune, che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
9. A seguito dell'esumazione ordinaria, il campo si considera libero ed attribuibile a nuovi concessionari da parte del Comune.
10. Sono caldamente sconsigliate le esumazioni nel periodo da aprile a ottobre.

Art. 15 - Estumulazioni ordinarie

1. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato non inferiore a 30 anni.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.
3. Le estumulazioni possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno, salvo previa comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo. Tale affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I resti mortali estumulati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda scritta degli aventi diritto, autorizzazione del Responsabile di Servizio e corresponsione della tariffa vigente.
5. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda scritta di collocazione di resti mortali, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
6. Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento da effettuarsi in cassette di zinco in diversa sepoltura quale celletta ossario o tomba in concessione.
7. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato e sia presente o sia contemporaneamente da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto, data di nascita e data di morte.

8. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.
9. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.
11. A seguito dell'esumazione ordinaria, il loculo o la celletta si considerano liberi ed attribuibili a nuovi concessionari da parte del Comune.
12. Sono caldamente sconsigliate le estumulazioni nel periodo da aprile a ottobre.

Art. 16 - Avvisi di scadenza per esumazioni ed estumulazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali sono attivabili l'esumazione e l'estumulazione ordinarie.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune o di estumulazione ordinaria è reso noto unicamente con comunicazione da affiggere all'Albo cimiteriale con congruo anticipo. Tale affissione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta scritta motivata del concessionario o dei suoi eredi e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASL dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza di personale del Comune o del gestore del cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune.
4. La presenza di personale dell'ASL può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
5. Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta scritta motivata del concessionario o dei suoi eredi e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso, in altro cimitero, per cremazione o per diversa destinazione delle ceneri.
6. Le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie sono ad esclusivo carico del richiedente secondo la tariffa vigente. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.
7. A seguito dell'esumazione straordinaria o della estumulazione straordinaria la concessione in essere decade anche se non ancora scaduta, pertanto i campi, loculi o cellette esumati/estumulati si considerano liberi ed attribuibili a nuovi concessionari da parte del Comune senza vincolo alcuno.
8. Sono caldamente sconsigliate le estumulazioni/esumazioni nel periodo da aprile a ottobre.

Art. 18 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti che dovranno presenziare durante le operazioni di estumulazione/esumazione, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
4. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo, diventano di proprietà del Comune a decorrere dal 6° mese di rinvenimento. Il Comune può impiegarli in opere di miglioramento generale dei Cimiteri comunali o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Art. 19 - Cremazione

1. Le ceneri diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata e di materiale resistente secondo le norme di legge, possono essere tumulate in apposita celletta.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. E' fatto divieto la tumulazione della singola urna cineraria all'interno di un loculo.
4. A richiesta degli interessati ed in base a concessione previo pagamento della tariffa in vigore, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, in loculo già contenente altro defunto o in cinerario comune, previa richiesta scritta autorizzata dal Responsabile di Servizio.
5. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante dispersione delle ceneri nel cinerario comune.

Capo IV POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 20 - Disciplina dell'ingresso

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, salvo motivate esigenze di salute.

2. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali privi di paletta e sacchetti per la raccolta degli escrementi;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
- m) qualsiasi attività commerciale.

4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 21 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 22 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate dal Responsabile del Servizio.
5. Verranno rimosse, con spese a carico del concessionario, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.
7. E' consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
8. Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non si ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a mt. 0.80. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio competente. In caso di inadempienza, un incaricato del Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.
9. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

CAPO V - MANUTENZIONE

Art. 23 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale. Non sono leciti lavori effettuati su iniziativa di privati da personale non designato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO VI - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI**Art. 25 - Rinnovo delle concessioni.**

1. I concessionari o loro eredi hanno diritto, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni dei loculi cimiteriali in essere.
2. Il rinnovo ha durata decennale ed è effettuabile solo una volta, previa richiesta scritta e corresponsione della tariffa vigente.
3. Non sono ammessi rinnovi di cellette e campi.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenario delle concessioni temporanee dell'anno in corso. Tale elenco sarà esposto esclusivamente all'Albo cimiteriale di entrambi i Cimiteri in occasione della Commemorazione dei defunti.
5. Il Responsabile del Servizio provvede ad indicare nell'elenco esposto le modalità e la scadenza entro la quale i concessionari o i loro eredi possono presentare richiesta scritta di rinnovo.
6. L'eventuale diniego è pronunciato dal Responsabile del Servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
7. Il rinnovo della concessione può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

CAPO VII - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 26 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal Responsabile del Servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, si recano nel Cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
5. Le operazioni di recupero sono eseguite sotto la stretta sorveglianza del Responsabile del Servizio sanitario della A.U.S.L..

CAPO VIII - CONCESSIONI: TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 27 - Sepolture private

1. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, tombe di famiglia, etc.).
2. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto.
3. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.
4. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
5. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 28 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le aree e manufatti (cappelle e tombe/loculi di famiglia) destinati alle sepolture per le famiglie, rinnovabile per altri 99 anni a titolo oneroso per le tombe/loculi di famiglia la concessione verrà pagata alla scadenza dei 30 anni delle singole sepolture;
 - b) in 20 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in 30 anni (+10 a titolo oneroso) per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - d) in 30 anni per inumazione.
3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o dalla prima sepoltura, se antecedente.
4. A norma dell'art. 25, comma 2 del Reg. Reg. n. 6/2004 le concessioni in uso di sepolture in colombari sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi.
5. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
7. La concessione può essere effettuata, in deroga al primo comma, per le salme già tumulate da massimo 20 anni, in caso di morte del coniuge o familiare, al fine del trasferimento vicino al parente deceduto.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

9. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

10. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

11. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

12. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.

13. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
- dai fratelli e dalle sorelle (germani, consanguinei, uterini);
- dal coniuge;
- dai generi e dalle nuore;
- dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

14. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

15. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

16. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata al Responsabile del Servizio.

17. L'eventuale condizione di particolare benemerenzia nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

18. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

19. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

20. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 29 - Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, se previsto nel contratto, in ragione del numero dei posti in concessione.

3. Per la manutenzione straordinaria il Comune provvede mediante l'approvazione di apposite perizie o progetti, i cui oneri saranno ripartiti in quota tra i concessionari in ragione del numero dei posti in concessione.
4. Le modalità ed i tempi di corresponsione delle quote al Comune vengono determinate al momento dell'approvazione della perizia/ progetto.
5. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
6. Il Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Art. 30 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Art. 31 Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal Servizio comunale competente, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, che assumono la qualità di concessionari.
9. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la

titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

10. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell' intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 32 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da cadavere. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 90% della tariffa versata entro sei mesi dalla concessione.

2. Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre i 6 mesi dalla concessione.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 33 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) l'area non sia stata utilizzata per l' inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 34 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio comunale competente, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.

4. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 35 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 36 Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

2. Per tutte le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, l'inizio della concessione sarà calcolato o dalla data del 21 dicembre 1942 o dalla data della morte del primo occupante della cappella o tomba/loculo di famiglia.

Rimane confermata la durata di anni 99 rinnovabile (con le tariffe in vigore) per altri 99 anni per le cappelle di famiglia previa pagamento della concessione dell'area. Per le tombe/loculi di famiglia vi è la possibilità di rinnovo per altri 99 anni previo pagamento della concessione del loculo alla scadenza dei 30 anni.

In mancanza del rinnovo, il loculo rientra nella disponibilità del Comune.

Per le cappelle di famiglia prive di contratto di concessione, verrà applicata la tariffa calcolata sulla media delle tariffe vigenti dall'inizio dell'uso della cappella. Il contratto di concessione dovrà essere stipulato entro 60 giorni dalla richiesta del Comune, pena perdita del diritto.

3. E' data facoltà ai proprietari delle tombe di famiglia costituite da loculi trasversali, realizzare tombe di famiglia tradizionali nell'ambito delle previsioni del Piano Cimiteriale su autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

CAPO IX - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 37 - Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile del Servizio comunale competente.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 38 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione per il Paesaggio, e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio.
6. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
7. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
8. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Servizio.
9. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 39 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. A titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse, dovrà essere anticipatamente versata la somma forfetariamente determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 40 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dai servizi di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 41 - Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, o altro.

Art. 42 - Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Servizio di Polizia mortuaria.

Art. 43 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 44 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone, tramite apposito atto amministrativo, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Art. 45 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei Cimiteri e le Ditte che svolgono il servizio in appalto sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare o contrattuale in caso di appalto.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 46 - Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005.

Art. 47 - Tariffe

1. Le tariffe a cui il presente Regolamento fa riferimento, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
2. Vige l'aggiornamento automatico annuale dell'indice Istat, salvo diverso maggior incremento, in presenza di variazione delle condizioni economiche di appalto, comunque da definire entro il 31 gennaio di ogni anno con delibera di Giunta.
3. Le tariffe potranno inoltre essere variate con deliberazione della Giunta Comunale, qualora non vengano apportate modifiche alla struttura tariffaria o si tratti delle tariffe per i trasporti funebri correlate al mutamento delle condizioni economiche dell'appalto.

CAPO X - NORME TRANSITORIE

Art. 48 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno dei Cimiteri comunali possono essere riservate apposite zone dette "degli Uomini Illustri" ove il Responsabile del Servizio potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei Cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 49 - Mappa

1. Presso il Servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, anche con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve trovare riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 50 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri dalla sepoltura.

Art. 51 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il Responsabile del Servizio consegna al Responsabile del Servizio Demografico per ogni cadavere ricevuto l'autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990;
2. Il Responsabile del Servizio inoltre, giornalmente:
 - a) registra le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) registra le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
 - c) registra le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero.
 - d) conserva i documenti relativi alla cremazione e alla destinazione delle ceneri, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
 - e) registra qualsiasi variazione avvenuta all'interno dei cimiteri in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
 - f) registra e monitora i pagamenti relativi alle bollette cimiteriali secondo le tariffe vigenti.
3. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.
5. Il Responsabile del Servizio, a fronte della richiesta scritta di concessione pervenuta, autorizza la concessione richiesta e predispone la bolletta cimiteriale per il pagamento secondo le tariffe vigenti.
6. E' cura del Responsabile del Servizio consegnare al richiedente concessione la bolletta cimiteriale a mezzo mano, mezzo posta ordinaria o mezzo e-mail.
7. La stipula del contratto di concessione cimiteriale è necessariamente posteriore rispetto alla previa consegna della quietanza di avvenuto pagamento al Responsabile del Servizio da parte del richiedente la concessione.

Art. 52 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati le generalità del defunto ed il numero della sepoltura.

Art. 53 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare a sepoltura.
2. Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO XI - NORME FINALI**Art. 54 - Individuazione delle unità organizzative.**

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

Num. d'ord.	OGGETTO	SETTORI DI INTERVENTO
1	Concessioni ed autorizzazioni cimiteriali, registri cimiteriali, tenuta e aggiornamento mappe, gestione bollette e contratti cimiteriali.	Responsabile Servizi Cimiteriali
2	Redazione e conservazione di pratiche, di atti e di documenti relativi al decesso e alla cremazione.	Responsabile Servizi Demografici
3	Consulenze e autorizzazioni di carattere tecnico, costruzioni, manutenzioni, questioni paesaggistiche, gestione appalti cimiteriali, gestione estumulazioni/esumazioni ordinarie.	Responsabile Ufficio Tecnico

Art. 55 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 01 gennaio 2021.

Art. 56 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

2. Di una copia del presente Regolamento sono dotati tutti gli Uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l'Ufficio di Polizia comunale.

Art. 57 - Leggi ed atti regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria";
- il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri;

nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 58 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia e sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario e di trasporto funebre previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento.

Art. 59 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 60 – Vigilanza e sanzioni.

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le relative attività.
2. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente Regolamento sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689.
3. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente Regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
4. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 61 - Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".